

Sent. n. 91/2024 pubbl. il 17/10/2024
Rep. n. 112/2024 del 17/10/2024
N.RG 6/2024 RIST.DEB.CONS.

N. R.G. PU 47-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento ex art. 67 ss. CCII introdotto da **VINCENZO BONFISSUTO** (C.F. **NFVCN67R18Z326**) nato a **Tripoli (Algeria)** il **18/10/1967** e residente in **Falconara Marittima (AN)** alla via **Esplanade, 2/A** (avv. ROBERTA DARDANI), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. MARIA LAURA SARACCHINI;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 11/06/2024 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato sono pervenute le osservazioni e/o contestazioni dei seguenti creditori:

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.** la quale ha contestato il mancato rispetto del criterio di pagamento previsto dall'art. 67 comma IV CCII in quanto la proposta non consentirebbe al creditore ipotecario di essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- **REGIONE MARCHE** la quale ha dato evidenza dell'omessa previsione nel piano del proprio credito per tassa automobilistica per euro **12.3** di cui euro **12.3** in privilegio ed euro **11.9** in sede chirografaria. A fronte di detta precisazione l'OCC, di concerto col debitore, ha proposto l'inserimento del credito nel piano nella stessa percentuale già prevista per i creditori di pari privilegio (20% dell'importo in privilegio pari ad euro **11.9**); considerato che, al fine di consentire la regolare istaurazione del contraddittorio tra le parti, vista la contestazione di BNL, ritenuta non accoglibile dall'OCC, è stata fissata l'udienza del 03/09/2024 ove il debitore, onde superare la criticità evidenziata, si è reso disponibile a



mettere a disposizione del creditore ipotecario l'importo di euro 35.000,00 e ha chiesto termine per procedere alla modifica del piano;

considerato che la proposta, come modificata con integrazione del 03/10/2024, all'udienza del 10/10/2024 ha trovato il consenso del creditore ipotecario, che si era opposto all'omologazione, e che pertanto deve prendersi atto del venir meno di contestazioni in punto di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Tanto premesso, rimaste immutate le condizioni sottoposte agli altri creditori e risolta ogni contestazione, il piano, come definitivamente modificato il data 03/10/2024 e strutturato come di seguito, può essere omologato.

Specificamente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 38.578,15, il piano depositato dal ricorrente, è così delineato:

1. pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione: € 1.607,00;
2. pagamento integrale delle spese della procedura esecutiva n. r.g. es. 178/2023 in prededuzione: € 1.800,00;
3. pagamento stralciato del creditore ipotecario BNL - KNICKS SPV S.R.L. in una percentuale che si stima pari al 88,4%: € 34.000,00;
4. pagamento stralciato del creditore COMUNE DI FALCONARA in una percentuale che si stima pari al 20%: € 7.716,15;
5. pagamento stralciato del creditore REGIONE MARCHE in una percentuale che si stima pari al 20%: € 1.176,00;
6. pagamento stralciato del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE in una percentuale che si stima pari al 20%: € 7.716,15;
7. pagamento stralciato del creditore AGOS DUCATO in una percentuale che si stima pari al 8%: € 3.086,00;

il pagamento dell'importo complessivo di euro 38.526,32 ai creditori avverrebbe mediante versamento rateale in 7 anni (con rata mensile di € 815,29 di cui euro 223,17 provenienti da erogazione liberale da parte di ANTONELLA QUINTINI, cointestataria del contratto di mutuo stipulato con BNL), con soddisfazione dei creditori in prededuzione nei primi 12 mesi e di tutti gli altri a partire dal tredicesimo mese;

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;



P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **VINCENZO BONFISSUTO** (C.F. **BNFYCN57R18Z326I**) (con l'avv. ROBERTA DARDANI), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. MARIA LAURA SARACCHINI;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE la pubblicazione del piano, come modificato in data 03/10/2024, e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro i due giorni dal deposito;

DISPONE che il piano, come modificato in data 03/10/2024, e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 15/10/2024

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello

